

Rapporto del Governo Italiano ex art. 22 Cost OIL, sull'applicazione della Convenzione n.115/1960 (Protezione contro le Radiazioni)

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, e della successiva integrazione normativa, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già comunicato.

Di tale rapporto, per completezza di informazione, si allega copia.

Si conferma che le principali norme che disciplinano la protezione dei lavoratori dai rischi connessi con le radiazioni ionizzanti, sono individuate nel Decreto Legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, come successivamente modificato dal decreto legislativo n. 241 del 31 Agosto 2000, di recepimento della direttiva Euratom 96/29 relativa alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti ed dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.257 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241", di attuazione della direttiva 96/29/ Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

I citati provvedimenti integrando la disciplina previgente, come il decreto legislativo 230/95 soddisfano i principi previsti nella Convenzione n. 115/1960 per garantire la protezione dei lavoratori esposti.

Si segnala, inoltre, l'entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 gennaio 2001 relativo alla attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne.

Tale decreto individua specifici obblighi e le necessarie autorizzazioni che devono ottenere sia datori di lavoro di impresa esterna (considerati come coloro che effettuano prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi) sia i lavoratori autonomi (considerati come coloro che svolgono presso terzi attività che comportino la classificazione come lavoratore di categoria A).

Domanda Diretta

In relazione alla domanda formulata dalla Commissione di esperti, si segnala quanto segue.

In linea generale non sono previsti limiti speciali di esposizione per le donne prima della gravidanza.

Il punto 5 cui si fa riferimento la domanda diretta, era contenuto nell'allegato IV del Decreto legislativo n. 230/1995, espressamente dedicato alla fissazione dei limiti di dose. Tale allegato è stato sostituito dall'allegato IV del decreto legislativo 241/00 che non contiene più limiti specifici per l'esposizione delle donne in età fertile.

Tuttavia, in base all'allegato III del citato decreto legislativo 241/2000, ed in particolare al punto 9.4, le donne in età fertile non possono in nessun caso essere sottoposte ad esposizioni superiori ai limiti di dose di cui al punto 9.1, per le quali, per gli altri lavoratori classificati di categoria A, possono invece essere esposti previa autorizzazione speciale da parte delle autorità territorialmente competenti (per una esposizione limitata nel tempo e circoscritta a determinate aree di lavoro).

Il decreto legislativo n. 241/00 ha però modificato anche il 1 comma dell'art. 69 del decreto legislativo 230/95, il quale prevedeva per le donne gestanti il divieto di svolgere attività in zone classificate o comunque attività che potrebbero esporre il prodotto del concepimento ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della gravidanza.

Tale articolo, a sua volta è stato espressamente abrogato dall'art. 85 lett. m del decreto legislativo 26 marzo 2001.

Pertanto, attualmente la tutela delle donne in gravidanza è espressamente disciplinata dal citato decreto legislativo n. 151/2001, il quale all'art. 8, comma 1, prevede espressamente, introducendo limiti specifici per la esposizione :

"Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza".

Allegati

- Osservazioni delle parti sociali
- Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257 -"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti";
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 4 gennaio 2001 - Attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne;

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico sulla maternità e paternità - artt 8 e 85.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.